

## Circolare n° 9/2017

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Milano, 7 Settembre 2017

### Sommario

<b>Notiziario mese di Settembre 2017 .....</b>	<b>2</b>
<b>Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2017 .....</b>	<b>5</b>
<b>APPROFONDIMENTO 1 : IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE.....</b>	<b>9</b>
<b>APPROFONDIMENTO 2 : REMISSIONE IN BONIS: IL RIMEDIO PER GLI ADEMPIMENTI DIMENTICATI .....</b>	<b>11</b>
<b>APPROFONDIMENTO 3 : OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI.....</b>	<b>14</b>
<b>APPROFONDIMENTO 4 : IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA.....</b>	<b>16</b>
<b>APPROFONDIMENTO 5 : NUOVO "SPESOMETRO" PROROGATO AL 28 SETTEMBRE.....</b>	<b>21</b>

**Notiziario mese di Settembre 2017****IPERAMMORTAMENTO****Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018**

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017. La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018. La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un acconto di almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017 ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del 30 settembre 2018.

(Legge 123 del 03/08/2017 di conversione del D.L. 91 del 20/06/2017, G.U. n. 188 del 12/08/2017)

**SPLIT PAYMENT****Ripubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione dello *split payment***

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 26 luglio 2017, relativa agli elenchi definitivi dei soggetti tenuti nell'anno 2017 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle Finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi 7 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e ad includere 12 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza di detti requisiti. Gli elenchi definitivi rettificati sono disponibili al *link*

[http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50\\_2017-Rettifica-elenchi-definitivi/](http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Rettifica-elenchi-definitivi/).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, 04/08/2017)

**SABATINI-TER****Estensione dei termini per il completamento degli investimenti materiali in tecnologie digitali**

Il Mise ha apportato integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. agevolazione "Sabatini-ter"). Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "interconnessione" ed "integrazione", nel caso di richieste di contributo a fronte degli

investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione *“Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”* dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 95925, 31/07/2017)

## PRINCIPI CONTABILI

### **Prevalenza della sostanza sulla forma per i soggetti che redigono il bilancio in base agli Oic**

Il decreto del 3 agosto 2017 (con la relazione illustrativa) ha disposto l'applicazione ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (diversi dalle micro-imprese) della norma contenuta nell'articolo 2, comma 1 del decreto del 1° aprile 2009 riferita ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Tale disposizione stabilisce che ai fini della determinazione del reddito di impresa imponibile assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del 3 agosto 2017 sono fatti salvi i comportamenti non coerenti eventualmente tenuti. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 03/08/2017)

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINI

### **La documentazione per fruire delle detrazioni del 70%/75% può essere spedita all'Enea dal 15/09/2017**

La detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta per le parti comuni degli edifici condominiali nella misura del 70% se i lavori interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e nella misura del 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea ha pubblicato un *Vademecum* che spiega quali sono i requisiti generali e tecnici specifici per fruire della detrazione ed elenca la documentazione che va trasmessa e quella che va conservata. È possibile inviare ad Enea la relativa documentazione (allegati A ed E) tramite il portale <http://finanziaria2017.enea.it> a partire dal 15 settembre 2017.

(Enea, Comunicato, 24/07/2017)

## DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

### **Entro il 2 ottobre 2017 possibile inviare l'istanza per definire le liti fiscali pendenti**

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati possono trasmettere la domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 2.000 euro). La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è

parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

(Agenzia delle entrate, comunicato, 09/08/2017)

## ACE

### Disciplina aggiornata per il calcolo dell'aiuto alla crescita economica

L'aiuto alla crescita economica è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. La revisione della disciplina ACE si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 al meccanismo applicativo per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria. Ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio rilevano gli effetti derivanti dalla nuova modalità di contabilizzazione dei costi di ricerca e pubblicità. Le disposizioni del nuovo decreto sostituiscono quelle del D.M. 14 marzo 2012. È prevista una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti adottati dalle imprese nei periodi di imposta 2016 e precedenti.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 03/08/2017, G.U. n. 187 dell'11/08/2017)

## REVERSE CHARGE

### La verifica della messa a terra degli impianti elettrici è inquadrabile come collaudo e non come manutenzione

I datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato (indipendente da qualsiasi vincolo con gli installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica). Nel caso in cui l'attività di collaudo programmato si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e prescindendo da qualsiasi intervento di manutenzione degli impianti stessi, ai fini Iva non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 ma il metodo ordinario di adempimento dell'imposta.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 111, 11/08/2017)

## Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA								
RATE			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°
<b>Persone fisiche</b>	<b>Sì partita Iva</b>	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	<b>No partita Iva</b>	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11
<b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati</b>	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
<b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
<b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio</b>	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		

Circolare informativa 9/2017 del 7 settembre 2017 – Pag. 5 di 21  
(fonte : Euroconference Spa)

<b>entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			
---	------------------------------	------	------	-------	-------	--	--	--

**CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017****NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

RATA	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA ENTRO IL 20/07/2017	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA ENTRO IL 21/08/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	

**TITOLARI DI PARTITA IVA**


RATA	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 <sup>A</sup> RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017
3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017
5	16.11.2017	

**SCADENZE FISSE**

<b>18</b> settembre	<b>Versamenti Iva mensili</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	<b>Versamento Iva annuale – VII rata</b> Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.
	<b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del

Circolare informativa 9/2017 del 7 settembre 2017 – Pag. 6 di 21  
(fonte : Euroconference Spa)

	<p>contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li><li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li></ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b></p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b></p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 21 agosto.</p>
<b>20 settembre</b>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b></p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di</p>

	agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
<b>25</b> settembre	<b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
<b>28</b> settembre	<b>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017</b> Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al primo semestre 2017.
<b>2</b> ottobre	<b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.  <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2017.

## APPROFONDIMENTO 1 : IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l'articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – aveva introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza originaria per beneficiarne era fissata al 30 settembre 2016. La legge di stabilità per il 2017 – in particolare l'articolo 1, comma 565, L. 232/2016 – ha riaperto i termini, oggi fissati alla **fine di questo mese di settembre**.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile "liberarsi" di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall'impresa comporta normalmente l'emersione di plusvalenze tassabili.

Tale provvedimento è di particolare *appeal* (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

### Le agevolazioni

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2017 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

- l'assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d'impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa (quelli impiegati direttamente nell'attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

- mediante l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap pari **all'8%**, ovvero **al 10,5%** per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione;
- l'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su **base catastale**, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
- sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia **dell'imposta di registro** quanto delle imposte **ipotecaria a catastale** dovute nel caso di trasferimento dell'immobile.

Oltre alla disciplina dell'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, è prevista la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016.

Chi non l'avesse già fatto in precedenza, vista l'imminente scadenza del 30 settembre, data entro la quale occorre provvedere ad azionare tali provvedimenti, è necessario che valuti repentinamente tali opportunità, contattando lo Studio per le considerazioni del caso.

## APPROFONDIMENTO 2 : REMISSIONE IN BONIS: IL RIMEDIO PER GLI ADEMPIMENTI DIMENTICATI

Chi ha scordato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò per effetto della proroga dell'originario termine del 30 settembre), pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

### Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

### Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

<b>Tardiva presentazione modello EAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.</li><li>• Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti</li></ul>
--	--

	dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro
<b>Opzione Iva di gruppo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello IVA26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni)</li><li>• Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello IVA26 è sanabile ordinariamente entro il 30/9 (al 31/10 per effetto della proroga)</li></ul>
<b>Enea comunicazione di fine lavori</b>	Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione <i>in bonis</i> . L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"><li>• comunicazioni omesse;</li><li>• comunicazioni annullate;</li><li>• comunicazioni compilate <i>on line</i> ma non inviate</li></ul>
<b>Cedolare secca</b>	La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: <ul style="list-style-type: none"><li>• è già stata pagata l'imposta di registro;</li><li>• non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì un altro soggetto</li></ul>

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di *tonnage tax*, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articolo 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);

- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Con il D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" per l'esercizio dell'opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.



## APPROFONDIMENTO 3 : OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Da due anni a questa parte, il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all'Agenzia della volontà di accedere ai seguenti regimi:

- opzione per il regime di **tassazione per trasparenza delle società di capitali**, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la "grande trasparenza", dove i soci sono altre società di capitali, così come la "piccola trasparenza", dove i soci sono persone fisiche. L'opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi andranno comunicate l'opzione, il rinnovo o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
- opzione per il regime di **tassazione consolidata**, ossia la possibilità di determinare un'unica base imponibile in capo al consolidato. L'opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di **Tonnage Tax**, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L'opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per l'applicazione **dell'Irap con le regole contabili** (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, essendo un'opzione che riguarda l'Irap, l'opzione (o la revoca) non avviene nell'ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L'opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

### Opzione in dichiarazione

In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l'esercizio dell'opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l'opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la Snc che intendesse determinare l'Irap con le regole contabili a decorrere dal 2017, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2016, che viene inviato durante l'anno 2017.

A partire dal 2017, l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della *tonnage tax*.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione non venga espressamente revocata.

Per l'opzione Irap già era prevista l'automatica conferma al termine del triennio di efficacia dell'opzione. Inoltre, il D.L. 193/2016 ha previsto l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" per l'esercizio dell'opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.

### Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *Tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o la revoca dell'opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *Tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello dichiarativo, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello (ad esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

**APPROFONDIMENTO 4 : IN VIGORE DAL 29 AGOSTO 2017 LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA**

È stata pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124/2017 (nota come "Legge concorrenza"). A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti del provvedimento (strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi) che si ritengono di maggior interesse.

Disposizione	Contenuto
<b>Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto (comma 25)</b>	Con modifiche apportate all'articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l'incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell'RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito
<b>Ultrattività delle polizze R.C. professionali (comma 26)</b>	Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede: <ul style="list-style-type: none"><li>- che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;</li><li>- che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento);</li><li>- che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio</li></ul>
<b>TFR e previdenza complementare (commi 38-39)</b>	Vengono modificati gli articoli 11 e 14, D.Lgs. 252/2005, al fine di intervenire nei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- destinazione totale o parziale del Tfr alle forme pensionistiche complementari;</li><li>- anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell'attività lavorativa;</li><li>- riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.</li></ul> Si interviene poi sull'assetto dei fondi (in prevalenza quelli negoziali) prevedendo la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, secondo le seguenti linee guida: <ul style="list-style-type: none"><li>- revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione;</li><li>- determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;</li><li>- individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i</li></ul>

	<p>rischi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari</li></ul>
<b>Telefonia (commi 41-46)</b>	<p>Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di intervenire nel settore della telefonia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche <i>pay-tv</i> e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica;</li><li>- le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata;</li><li>- i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l'offerta viene pubblicizzata;</li><li>- agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l'utilizzo del credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo);</li><li>- vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche;</li><li>- per i servizi telefonici a pagamento l'attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l'importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto</li></ul>
<b>Credito telefonico (commi 47-53)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore.</li><li>- Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (è prevista l'emanazione di un decreto attuativo).</li></ul>
<b>Settori del gas e dell'energia (commi 60-98)</b>	<p>Tra le numerose disposizioni che impattano nei settori del gas e dell'energia si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le società che operano nei settori della vendita di gas ed energia elettrica dovranno pubblicare sul proprio sito internet almeno un'offerta di fornitura a prezzo variabile e un'offerta a prezzo fisso, oltre a darne comunicazione;</li><li>- dal 1° gennaio 2018 i clienti in regime di maggior tutela devono ricevere una adeguata</li></ul>

	<p>informazione sul passaggio al mercato libero, che avverrà per tutti a partire da luglio 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'introduzione di una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia (di potenza fino a 3 kW) che sono state realizzati con moduli non certificati o con certificazione non rispondenti alla normativa di riferimento, che consiste nella decurtazione del 30 % della tariffa incentivante e l'annullamento della maggiorazione per la provenienza europea</li></ul>
<b>Distributori di carburante (commi 99-119)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viene ribadito il principio della liberalizzazione per l'esercizio dei distributori, che, in base all'articolo 83-bis, comma 17, D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).</li><li>- Nell'ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione è istituita presso il Mise una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l'apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1 settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno).</li><li>- Vengono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l'attività, con modalità tali da prevenire l'insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria</li></ul>
<b>Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni (commi 125-129)</b>	<p>A decorrere dall'anno 2018, diversi soggetti tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con altre tipologie di soggetti individuati dalla norma pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dalla data di cui al periodo precedente</p>
<b>Nuova disciplina del leasing (commi 136-140)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o <i>leasing</i>) facendolo così rientrare nell'alveo dei contratti "tipici".</li><li>- Nei casi di grave inadempimento da parte dell'utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei <i>leasing</i> immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di <i>leasing</i>) il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti).</li><li>- In caso di fallimento dell'utilizzatore si applica l'articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti</li></ul>

<b>Professione forense (comma 141)</b>	Con modifiche apportate alla L. 247/2012 si prevede: <ul style="list-style-type: none"><li>- la possibilità dell'avvocato di far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari costituite con altri professionisti;</li><li>- la riscrittura della disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense;</li><li>- l'obbligo di presentare il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta</li></ul>
<b>Compravendite immobiliari - deposito del prezzo al notaio (commi 142-143)</b>	Con modifiche apportate ai commi 63 e seguenti dell'articolo 1, L. 147/2013 si prevede che: <ul style="list-style-type: none"><li>- il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire le somme ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte, nonché le altre somme che il notaio sia incaricato di custodire;</li><li>- tali giacenze sono impignorabili da parte dei creditori particolari del notaio, non entrano nella sua successione, né in regime di comunione dei beni;</li><li>- se richiesto da almeno una delle parti (venditore o compratore) il notaio è obbligato a tenere in deposito il saldo del prezzo fino a quando non sia stata eseguita la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari</li></ul>
<b>Società di ingegneria (commi 148-149)</b>	Viene introdotta una disposizione di interpretazione autentica con la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza
<b>Professionisti - obbligo di preventivo scritto (comma 150)</b>	Con una modifica apportata all'articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che: <ul style="list-style-type: none"><li>- il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale</li></ul>
<b>Professionisti – obblighi informativi (comma 152)</b>	Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare: <ul style="list-style-type: none"><li>- i titoli posseduti;</li><li>- le eventuali specializzazioni.</li></ul> Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell'incarico o altro) né le sanzioni comminabili al professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo
<b>Odontoiatri (comma 153-156)</b>	Ogni società deve avere un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e possono operare solo i soggetti in possesso di titoli abilitanti
<b>Farmacie (commi 157-159)</b>	Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie ma dovranno rispettare un tetto del 20% su base regionale. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ma prima dovranno darne comunicazione all'autorità sanitaria

	competente e alla clientela
<b>Atti di aggiornamento catastale (commi 172-173)</b>	Vengono introdotte disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Viene in particolare previsto che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. È prevista una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge (il 29 agosto 2017), il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia
<b>Autoservizio pubblico non di linea (comma 179)</b>	Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber)



**APPROFONDIMENTO 5 : NUOVO “SPESOMETRO” PROROGATO AL 28 SETTEMBRE****Proroga per la comunicazione delle fatture**

Entro il prossimo **28 settembre** – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al <b>28 settembre 2017</b> <b>(prorogata)</b>
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Per quanto riguarda le regole di inserimento dei dati nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse circolari esplicative, il cui contenuto è stato evidenziato in precedenti informative.

**Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva**

Va segnalato che, al contrario **non** è prevista alcuna **proroga** per la scadenza di presentazione della comunicazione riguardante le liquidazioni periodiche Iva, che continua a seguire la periodicità trimestrale (anche per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente).

Quindi, entro il prossimo 18 settembre (il 16, scadenza naturale, cade infatti di sabato), dovranno essere inviate le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017.

Trimestre di riferimento	Scadenza
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	<b>18 settembre</b>
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

\* \* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Luca Galassi

Circolare informativa 9/2017 del 7 settembre 2017 – Pag. 21 di 21  
(fonte : Euroconference Spa)